

REPERTORIO N. 179 DEL 10/12/2022



ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE MIULLI  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0014615 del 06/12/2022  
Class: 1.15 Fasc: 2022/156



## CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

**finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche tesi al riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità**

TRA

Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" (C.F. e P. IVA 00574290722) con sede legale in 70021 – Acquaviva delle Fonti (BA), Strada Provinciale n. 127 Acquaviva – Santeramo km 4,100, iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Bari il 19-12-1987 al n. 427 e al n. BA – 560072 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, in persona del Governatore e Legale Rappresentante S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti – pec: [protocollo.miulli@legalmail.it](mailto:protocollo.miulli@legalmail.it);

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Rappresentante Legale dell'Agenzia;

nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

### Premesso che:

- ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" si qualifica come struttura ospedaliera classificata ed in forza di tale sua prerogativa è accreditato al Servizio Sanitario Regionale anche in virtù del formale riconoscimento regionale ottenuto con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 111 del 13 febbraio 2001. Quale ospedale classificato s'inserisce di diritto nella programmazione ospedaliera e nei piani regionali ospedalieri, sì da concorrere, al pari delle altre istituzioni pubbliche, "alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico – culturale dei servizi alla persona" (art. 1, comma 18, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.) Le prestazioni assistenziali in favore dei cittadini iscritti al SSN, con oneri a carico dello stesso, sono infatti regolate da accordi contrattuali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., stipulati tra l'Ente Miulli e la Regione Puglia in date 9 ottobre 2013, 28 luglio 2016, 12 giugno 2018 e 22 aprile 2021.

- l'art. 2, comma 3, lettera t), della succitata legge regionale n. 41/2017, attribuisce all'ASSET il compito di fornire il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi, nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
- l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", struttura ospedaliera classificata accreditata al Servizio Sanitario Regionale rientra fra i possibili destinatari dell'attività di supporto di ASSET ai sensi della succitata legge regionale n. 41/2017;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

**Considerato che:**

- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare la pianificazione regionale di settore, con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità e di supportare gli enti locali, anche di area vasta, nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi, nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;
- l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva delle opere pubbliche di propria competenza, vista l'accertata carenza di organico, ha necessità di dotarsi di una struttura stabile di supporto alle proprie strutture tecnico-amministrative ed è interessata ad attivare un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione

degli interventi, attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per questo intende promuovere una Convenzione con l'Agenzia regionale ASSET;

- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i., effettivamente comune tra l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" e ASSET che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; la Convenzione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, secondo la programmazione regionale per il riordino dell'edilizia sanitaria in coerenza con il piano regionale della sanità;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire all'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione. L'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti per la rendicontazione delle spese sostenute.

**Tutto ciò premesso e considerato**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Premessa**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, finalizzata a garantire che i servizi pubblici e di interesse pubblico che le Parti sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune.

#### **Art. 2 Compiti e responsabilità**

1. Con la presente convenzione l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti, che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

### Art. 3 Impegni tra le parti

1. L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere all'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.

2. L'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

3.1 Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività specifiche oggetto della presente Convenzione, che saranno richieste;
- b) supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori sanitari e tecnici.

3.2 L'ASSET si impegna, qualora richiesto, a:

- a) mettere a disposizione dei RUP nominati dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" figure professionali che siano loro di supporto, le quali restano alle dirette dipendenze e sotto il potere di indirizzo, coordinamento e di controllo di ASSET, senza alcuna subordinazione nei confronti dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli". Riguardo il personale messo a disposizione per l'attività di supporto, resta a carico di ASSET ogni responsabilità, incombenza ed onere datoriale, corrispettivo, retributivo, previdenziale, nonché afferente all'osservanza delle norme e disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro e contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- b) sviluppare le progettualità richieste dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione.
- c) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- d) collaborare ed assistere l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto;
- e) provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 della presente Convenzione anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica.

4 Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto all'Azienda Sanitaria. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute, che saranno liquidate ad ASSET dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli".

5 L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

6 Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

7 I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta sia dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" che di ASSET, i quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali. Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione scientifiche è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare l'altro soggetto contitolare e la ricerca nell'ambito dei quali i risultati sono stati ottenuti.

8 Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della presente convenzione; al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

9 I risultati e documenti che risultino ottenuti e/o prodotti nell'ambito delle finalità contrattuali saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

#### **Art. 4 Movimenti finanziari**

1. I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.

2. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegate.

3 Per i dipendenti ASSET, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dell'Agenzia, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per l'ASSET.

4 Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.

5. Le Parti convengono che ASSET dovrà informare l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

#### **Art. 5 Risorse finanziarie**

- 1 Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero da finanziamenti del bilancio autonomo dell'Ente.
- 2 Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.
- 3 Per le attività previste all'art. 3 della Convenzione, l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dall'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione.
- 4 Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 6 Responsabili delle attività**

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione, il responsabile delle attività per l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli" sarà il Delegato del Vescovo Governatore, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.

#### **Art. 7 Durata della convenzione, svolgimento delle attività e tempistica**

- 1 Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
- 2 La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
- 3 È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
- 4 Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori della Convenzione, anche tramite la stipula di appositi *atti aggiuntivi* al fine di completare le attività avviate.

5 Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi, senza diritto di indennizzo alcuno.

#### **Art. 8 Controversie**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere del Dipartimento regionale della Sanità ovvero dell'Avvocatura Regionale.

#### **Art. 9 Trattamento dei dati**

1. Le parti si impegnano a rispettare il D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore.
3. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

#### **Art. 10 Norme finali**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso e sottoscritta in modalità elettronica, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
3. Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:  
per l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli": [protocollo.miulli@legalmail.it](mailto:protocollo.miulli@legalmail.it)  
per ASSET: [asset@pec.rupar.puglia.it](mailto:asset@pec.rupar.puglia.it)

La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F. Miulli", o suo delegato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Governatore e Legale Rappresentante  
(+ Mons. Giovanni Ricchiuti)**



**Il Direttore generale dell'ASSET  
(ing. Raffaele Sannicandro)**

Firmato digitalmente da:  
RAFFAELE SANNICANDRO  
Regione Puglia  
Firmato il: 06-12-2022 18:24:04  
Seriale certificato: 736482  
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

